

IL GRUPPO CASSA CENTRALE – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

SOSTENIBILITÀ E VALORI DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO

LA NOSTRA STORIA

Cassa Centrale da oltre 40 anni è Partner di riferimento del **credito cooperativo**, con il quale condivide i **valori**, la **cultura**, le **strategie** e il **modello** di riferimento.

Ha operato per anni in qualità di Banca di secondo livello, fornendo sostegno ed impulso all'attività delle BCC/CR/Raika Socie e Clienti con un'offerta che si è sempre contraddistinta per affidabilità e innovazione di prodotti e servizi, e da una consulenza altamente specializzata.

Partendo nel 2016 dalla riforma del Credito Cooperativo, abbiamo costituito un Gruppo per continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto: **contribuire al benessere dei territori preservando la coesione sociale, lo sviluppo partecipato, il progresso delle Comunità.**



LA NOSTRA STORIA


Il **Gruppo Bancario Cooperativo** nasce dall'esperienza virtuosa delle Casse Rurali e, dal 1993, Banche di Credito Cooperativo, Cooperative di Credito a mutualità prevalente con molti tratti distintivi rispetto all'industria bancaria.

Abbiamo scelto il nome partendo da Casa Centrale, la Capogruppo, attorno cui si sono unite le BCC/CR/Raika e le Società Strumentali che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo.

Un Gruppo bancario



Solido



Vicino



Nostro

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



CRESCITA E INNOVAZIONE

- Potenziare la capacità di investimento in **innovazione** e **tecnologia** per migliorare l'offerta ed il servizio ai clienti.
- Ampliare la conoscenza dei **clienti** beneficiando di dati comuni ed integrati.
- Ottimizzare l'efficienza dei **processi informativi** mettendo a fattor comune le competenze e le esperienze.



RAPPORTO CON IL TERRITORIO

- Sviluppare un'offerta adatta a soddisfare tutti i **bisogni dei soci e dei clienti**.
- Mantenere e promuovere le relazioni con la **comunità locale**.
- Effettuare investimenti per migliorare il **contesto economico, sociale e culturale** del territorio.



AUTONOMIA E VIRTUOSITÀ

- Garantire una **partecipazione attiva** delle Banche virtuose alla definizione **delle strategie del Gruppo** e degli **obiettivi operativi**.
- Assicurare un buon livello di **autonomia operativa, modulata** secondo la virtuosità delle singole Banche.



SOLIDITÀ PATRIMONIALE

- Avere una **elevata solidità patrimoniale**, disponendo di ampio patrimonio libero infragruppo.
- Raggiungere, come Gruppo, un livello di **CET1 Ratio** tra i migliori del sistema bancario.



EFFICIENZA E AGILITÀ

- Avere una **governance** equilibrata e la giusta agilità decisionale.
- Semplificare i processi attraverso una crescente **digitalizzazione**.
- Sviluppare **sinergie** di ricavi e costi attraverso la valorizzazione dei centri di eccellenza e delle best practice.

IL GRUPPO CASSA CENTRALE

Il **Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano** annovera 71 banche e 1.484 sportelli in tutta Italia, 11.450 collaboratori e circa 450.000 Soci Cooperatori. I crediti netti sono pari a 45,1 miliardi, la raccolta complessiva i 95,9 miliardi (62,2 di raccolta diretta e 33,7 di raccolta indiretta, di cui 21,9 miliardi di risparmio gestito) e il patrimonio netto consolidato assomma a 7 miliardi di Euro.

Con un CET1 ratio pari al 20,9% si colloca tra i Gruppi più solidi del Paese.

IL GRUPPO CASSA CENTRALE IN FVG

In **Friuli Venezia Giulia**, il Gruppo annovera 5 Banche di Credito Cooperativo (Cassa Rurale FVG, Banca TER, PrimaCassa, Friulovest Banca, ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia) che contano 135 filiali e 873 Collaboratori. La raccolta diretta supera i 4,6 miliardi, la raccolta complessiva sfiora i 6,8 miliardi e gli impieghi raggiungono quasi i 4 miliardi di Euro.



LA NOSTRA IDENTITÀ

LA BASE CONTRATTUALE
DEL GRUPPO

SINERGIA, SOLIDITÀ,
ECONOMIE DI SCALA

I NOSTRI VALORI
IDENTITARI

- La **base del Gruppo è contrattuale** e non proprietaria;
- La **forza del Gruppo** è frutto della **sinergia** tra le economie di scala e di scopo derivanti dall'articolazione a Gruppo, e la solidità e redditività delle banche;
- I **Valori identitari** del Gruppo (Statuto, Carta dei Valori del Credito Cooperativo) sono diretta espressione delle caratteristiche proprie della Cooperazione mutualistica di Credito e hanno ispirato costantemente una serie di comportamenti coerenti (funzione anticiclica propria delle Cooperative)

I NOSTRI OBIETTIVI

In uno con le Banche e le Società del Gruppo, Cassa Centrale:

- **Si fa carico** dei bisogni dei Soci e Clienti, aiutandoli nella gestione dei risparmi in un contesto caratterizzato da crescente incertezza;
- **Favorisce** lo sviluppo delle capacità imprenditoriali dei Soci e Clienti, sostenendoli nella creazione e nella crescita delle loro imprese;
- **Sostiene** le Comunità, orientandone lo sviluppo in senso sostenibile attraverso iniziative che ne favoriscono la coesione;
- **Aiuta** la crescita delle Persone che vivono il territorio, con particolare attenzione ai giovani.

La nuova articolazione a Gruppo non cambia i nostri fondamentali, e ci permette di affrontare le nuove sfide meglio equipaggiati, coniugando la forza del Gruppo e l'autonomia delle banche

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

...rispetto alle altre forme giuridiche di
banche

FORME GIURIDICHE DELLE BANCHE IN ITALIA

L'ordinamento italiano attuale (Testo Unico Bancario, D. Lgs. 385/93 e s.m.i.) individua le seguenti forme giuridiche per le banche:

- società per azioni;
- società cooperativa per azioni a responsabilità limitata:
 - **Banca Popolare (a mutualità non prevalente)**
 - **Banca di credito cooperativo (a mutualità prevalente)**

*BANCA, BANCA COOPERATIVA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
EVIDENZIANO SPECIFICHE VIA VIA PIÙ DEFINITE...*

MATERIALE DI APPROFONDIMENTO

- **TESTO UNICO BANCARIO**
(LIBRO V – BANCHE COOPERATIVE
ART. 33 – 37 BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)
- **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE:**

PARTE TERZA – CAPITOLO 5 – BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
PARTE TERZA – CAPITOLO 6 – GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO: CARATTERISTICHE DISTINTIVE

1. **Principio di prevalenza** (almeno il 50% del totale delle attività di rischio deve essere assunta verso i Soci o in attività di rischio a ponderazione zero);
2. **Territorialità:** almeno il 95% delle attività di rischio deve essere assunto nella propria zona di competenza;
3. **Destinazione** obbligatoria di almeno il 70% degli utili a riserva indivisibile;
4. **Obbligo di revisione cooperativa** con cadenza biennale, funzionale alla verifica dei requisiti mutualistici (art. 18 D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220 - approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 22 dicembre 2005 - fatte salve legislazioni speciali di Regioni e Province autonome).

I SOCI COOPERATORI – 1/2

- Chiunque può chiedere di diventare socio di una banca di credito cooperativa, secondo il **principio della porta aperta**
 - Tutte le persone fisiche o giuridiche che hanno la residenza, la sede legale, o operano con carattere di continuità nella zona di competenza della Banca;
- La composizione della compagine societaria si distingue tra:
 - i sottoscrittori di azioni ordinarie, il cui interesse a partecipare nel capitale risiede nello scambio mutualistico con la cooperativa (i c.d. “**Soci Cooperatori**”, da qui in avanti solo «Soci»);
 - i sottoscrittori di azioni di finanziamento ex art. 2526 del Codice Civile, i quali intervengono essenzialmente come fornitori di capitali di rischio con proporzionati diritti di governance (i c.d. “**Soci Finanziatori**”). Questa fattispecie può essere attivata nei soli casi di inadeguatezza patrimoniale o di amministrazione straordinaria. La qualifica di socio finanziatore è riservata ai soggetti individuati dall’art. 150 – ter del TUB

I SOCI COOPERATORI – 2/2

- I Soci hanno tutti pari potere di voto in Assemblea (**principio del voto capitario**): eleggono e possono essere eletti negli organi di rappresentanza
- Ricevono beneficio dalla fruizione dei servizi a condizioni facilitate (**principio del vantaggio mutualistico**), più che dai dividendi (che esistono formalmente, ma sono poco utilizzati)
- Il tetto massimo di capitale sottoscrivibile e la detenzione, nella stragrande maggioranza dei casi, di valori molto contenuti, determina le differenti motivazioni per diventare Soci nelle Banche di Credito Cooperativo rispetto ad essere azionisti di una SpA (e, parzialmente, di una Popolare)

IL VINCOLO ALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI - 1/2

- L'impiego degli utili in una Banca di credito cooperativo non è diretto a remunerare gli azionisti, ma alla crescita del **PATRIMONIO** della banca
 - La distribuzione di utili è vincolata e si traduce nell'accumulo di patrimonio **INDIVISIBILE** che non cambia di valore in base agli umori delle borse e dà stabilità alla banca
 - Non esiste un mercato per le azioni delle banche cooperative
- I Soci traggono vantaggio dalla Banca di credito cooperativo non tanto per la remunerazione delle azioni acquistate ma per i servizi offerti

IL VINCOLO ALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI - 2/2

- Almeno il 70% degli utili generati dalla banca di credito cooperativo devono essere destinati a riserva legale indivisibile;
- Una quota pari al 3% deve essere versata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- Il rimanente può essere destinato dall'Assemblea:
 - 1) per la rivalutazione delle azioni;
 - 2) ad altre riserve;
 - 3) alla distribuzione ai Soci (dividendi);
 - 4) a beneficenza o mutualità.

LOCALISMO E MUTUALITÀ

Le banche di credito cooperativo si distinguono quindi rispetto alle altre banche per:

- la centralità della persona
- la destinazione degli utili
- il legame con i principi della solidarietà e della democrazia economica

Funzione sociale



che si
incardina nei
principi di

**Cooperazione,
mutualità e localismo**

IL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

La disciplina normativa e regolamentare: i
provvedimenti di riforma del Credito
Cooperativo

LA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO

La **Legge n. 49 dell'8 aprile 2016** definisce la riforma del Credito Cooperativo basata sulla nascita di Gruppi Bancari Cooperativi

Nel gennaio del 2015 il Credito Cooperativo ha chiesto al Governo di essere direttamente coinvolto nella riforma del Credito Cooperativo e si è dato vita ad un **confronto proficuo** tra il Credito Cooperativo, il Governo e la Banca d'Italia.

Grazie al coinvolgimento del Credito Cooperativo, è stato possibile garantire l'osservanza di alcuni aspetti ritenuti prioritari, quali:

- la valorizzazione del localismo
- l'efficientamento, la semplificazione delle filiere e l'eliminazione delle ridondanze
- la garanzia dell'unità del sistema

ALCUNI OBIETTIVI DELLA RIFORMA...

- migliore capacità di risposta alle sfide imposte dalla globalizzazione e dall'innovazione tecnologica
- migliore capacità di presidio della continua evoluzione normativa
- rafforzamento dei livelli di redditività e di efficienza
- riduzione dei costi (anche mediante sinergie rivenienti da operazioni di fusione)
- migliore presidio dei rischi
- la possibilità di reperire capitali esterni

I PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA - 1/5

1. Il rafforzamento della mutualità e la conferma dell'autonomia delle BCC, valorizzando così anche la dimensione territoriale delle stesse e mettendo il socio al centro

La riforma consente infatti ad ogni Banca di Credito Cooperativo di restare autonoma in misura correlata al proprio grado di rischiosità.

Rimane in capo ai Soci di ogni Banca di Credito Cooperativo il potere di nomina dei propri amministratori e grazie alla riforma si è innalzato il numero minimo di soci per poter costituire una Banca di credito cooperativo (da 200 a 500) e la partecipazione massima al capitale detenibile da ciascun socio (da 50mila a 100mila euro).

I PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA - 2/5

2. L'obbligo di adesione per ogni Banca di Credito Cooperativo ad un Gruppo Bancario Cooperativo (condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria)

- per aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo, le Banche di Credito Cooperativo sottoscrivono un contratto di coesione, che ne disciplina il funzionamento;
- le Banche di Credito Cooperativo detengono il controllo societario della Capogruppo.
- Le candidate Capogruppo hanno sottoposto alla Banca d'Italia il **progetto di costituzione** entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle Disposizioni attuative emanate dal MEF e dalla stessa Banca d'Italia (art. 37-bis, commi 7 e 7-bis TUB). La soglia minima di patrimonio netto da rispettare era pari a 1 miliardo di euro
- Il provvedimento di riforma ha anche previsto delle condizioni molto stringenti per non aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo. Una sola realtà ne ha usufruito

I PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA - 3/5

3. La sottoscrizione del contratto di coesione e l'autonomia modulata delle Banche di Credito Cooperativo

Con il contratto di coesione, la singola Banca di Credito Cooperativo sottoscrive le regole della propria integrazione nel Gruppo Bancario Cooperativo: il grado di autonomia della singola Banca viene modulato in funzione di un approccio basato sul rischio ("*risk based approach*"), sulla base di parametri oggettivamente individuati.

4. L'assetto e la governance della Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo

La Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo svolge **un'azione di direzione e controllo** con due obiettivi principali:

- sostenere la capacità di servizio della Banca di Credito Cooperativo a soci e clienti, la funzione di sviluppo dei territori e la capacità di generare reddito della Banca di Credito Cooperativo ;
- garantire la stabilità, la liquidità e la conformità alle nuove regole dell'Unione Bancaria.

5. L'apertura a capitali esterni e l'indipendenza del Credito Cooperativo

La Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo può aprirsi alla partecipazione di capitali esterni, prendendo in considerazione investitori scelti tra soggetti omologhi o con finalità analoghe a quelle delle Banca di Credito Cooperativo

I PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA - 4/5

6. L'assunzione di garanzie in solido da parte delle Banche di Credito Cooperativo e della Capogruppo

7. I requisiti qualitativi e dimensionali del Gruppo Bancario Cooperativo

Il Gruppo Bancario Cooperativo è strutturato per:

- assicurare il **rispetto dei requisiti prudenziali europei**;
- avere **capacità competitiva**;
- garantire **economie di scala**

Essere quindi un **valore aggiunto** per le singole Banche affiliate

La Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo può inoltre contribuire in caso di necessità – insieme ai Fondi di garanzia del Credito Cooperativo e ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – al rafforzamento patrimoniale delle Banche di Credito Cooperativo (come previsto all'art. 150-ter del TUB)

I PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA - 5/5

8. Le specificità delle Raiffeisen

Per garantire il rispetto e la valorizzazione delle specificità, alle Banche di Credito Cooperativo aventi sede nelle Province di Trento e di Bolzano è stata data la possibilità di costituire gruppi bancari cooperativi autonomi (stante il rispetto di alcuni requisiti) e, dal 2018, il legislatore ha aggiunto la possibilità di adottare, in alternativa, sistemi di tutela istituzionale – IPS (art. 37-bis, comma 1 bis).

LA RIFORMA HA RIDISEGNATO LA CATEGORIA..

Nel gennaio 2019 si è quindi avviata l'operatività dei **due Gruppi Bancari Cooperativi** nati dalla riforma del 2016, **Cassa Centrale e Iccrea Banca**

In forza di un provvedimento successivo del 2018, le **Ca Raiffeisen dell'Alto Adige** hanno costituito un **IPS** (Institutional Protection Scheme) tra le Raiffeisenkassen aderenti.

2 Raiffeisenkassen (Ritten e St. Martin in Passeier) hanno aderito al Gruppo Cassa Centrale

Secondo i requisiti per il CRR), un contratto di gruppo di risparmio, soprattutto per il riconoscimento dell'area di partecipazione dell'area delle attività. Il riconoscimento dei requisiti per l'applicazione dell'IPS, è adottate un gruppo di giustificazione legge, a fornire su

IL «NUOVO» ARTICOLO 37-BIS DEL TUB - 2018

Con un ulteriore intervento legislativo nel 2018, sono state previste azioni per **valorizzare ulteriormente la vocazione territoriale e mutualistica delle BCC-CR-RAIKA**

- Assemblee Territoriali delle Banche stesse, nonché l'eventuale istituzione di appositi comitati, aventi un ruolo consultivo e di proposta.
- aumento dal 51% al 60% del minimo del capitale sociale della Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo, detenuta dalle banche affiliate;
- la definizione della numerosità del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo (ovvero i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle Banche affiliate siano pari alla metà più due del numero complessivo dei Consiglieri di Amministrazione);
- il riconoscimento di ambiti di autonomia in materia di pianificazione strategica e politiche commerciali per le Banche che si collocano nelle classi di rischio migliori.

LA CAPOGRUPPO QUINDI...


.. ha una **funzione strumentale** all'interno del Gruppo Bancario Cooperativo, che si affianca alle funzioni di direzione, coordinamento e controllo.

La forma giuridica di società per azioni non contrasta con le finalità e la mission coerenti con i principi cooperativi, ed è funzionale alla possibilità di aprirsi alla partecipazione di capitali esterni.

La composizione maggioritaria della governance e del capitale sociale in mano alle banche affiliate per almeno il 60% confermano e riconoscono formalmente questa natura.

Il capitale sociale di Cassa Centrale Banca è detenuto dalle banche affiliate, direttamente o indirettamente, per il 95,11%

UN SISTEMA CIRCOLARE



IL CONTRATTO DI COESIONE

Disciplina e regola il rapporto tra la Capogruppo e le singole Banche affiliate

- con il contratto di coesione, la singola banca affiliata sottoscrive le regole della propria appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo: il grado di autonomia è modulato in funzione di un approccio basato sul rischio (“risk based approach”), sulla base di parametri oggettivamente individuati;
- le banche affiliate rimangono titolari dei propri patrimoni e mantengono gradi di autonomia gestionale in funzione del livello di rischiosità da sviluppare nell’ambito degli indirizzi strategici e degli accordi operativi concordati con la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo;
- le banche affiliate mantengono il controllo societario della Capogruppo, detenendone la maggioranza del capitale.

IL CONTRATTO DI COESIONE

Impegni della Capogruppo

- Assicurare il rispetto delle finalità mutualistiche
- Orientare il Gruppo verso modelli di business coerenti con i principi cooperativi.
- Salvaguardare la stabilità del Gruppo e di ogni sua singola componente attraverso:
 - il supporto alle Banche del Gruppo nel perseguimento degli obiettivi fissati dai propri Statuti,
 - la promozione dello spirito cooperativo e della funzione mutualistica delle affiliate e del Gruppo.
- Assumere doveri e responsabilità di direzione strategica e operativa del Gruppo

Impegni delle Banche affiliate

- Assicurare il presidio operativo del proprio Territorio mettendo a frutto la conoscenza delle dinamiche economiche e sociali dei propri Soci e Clienti in coerenza con gli indirizzi strategici di Gruppo
- Sottostare all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo

FONDAMENTI DEL CONTRATTO DI COESIONE:

- 1. Spirito di cooperazione:** la cooperazione espressa nei principi di proporzionalità e attraverso lo sviluppo sociale, morale ed economico delle Comunità locali, il progresso della cooperazione e dell'educazione al risparmio, alla previdenza e all'assicurazione dai rischi, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile dei Territori in cui operano le Banche del Gruppo
- 2. Accordo di Garanzia:** la garanzia in solido delle obbligazioni assunte da Cassa Centrale e dalle Banche del Gruppo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile ai gruppi bancari e alle singole Banche aderenti

L'ACCORDO DI GARANZIA

- **Reciproca garanzia** tra la Capogruppo e le Banche affiliate (*cross-guarantee*)
 - tutte le Banche affiliate e la Capogruppo sono obbligate per tutte le obbligazioni contratte dalla Capogruppo o da qualsiasi banca affiliata
- **Meccanismi di sostegno finanziario** infragruppo
 - ciascuna aderente costituisce presso la Capogruppo i c.d. “mezzi finanziari prontamente disponibili”, rappresentati da una quota precostituita e una quota che può essere richiamata dalla Capogruppo in caso di necessità;
 - la Capogruppo verifica periodicamente la consistenza della quota ex ante e della quota ex post e la relativa capienza attraverso lo svolgimento di prove di stress.

DOVE TROVARCI SUL WEB

www.cassacentrale.it

www.nef.lu

www.prestipay.it

www.assicura.si

www.clarisleasing.it

www.allitude.it

LinkedIn:

#cassacentralebanca

#gruppocassacentrale

#creditocooperativoitaliano